



COMUNE DI POMARANACE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 20

In data: 29.04.2016

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016. REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), REGOLAMENTO TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E REGOLAMENTO DEL TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).-

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 14.30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	P	GARFAGNINI MARCO	P
FEDELI LEONARDO	P	CALVANI DARIO	P
FABIANI NICOLA	P	CENERINI MELISSA	P
BACCI ILARIA	P	GUCCI DIEGO	P
BIANCIARDI GIANFRANCO	P		
MERCURIALI SARA	P		
ANDREI MARIO	A		
FIDANZI LORIANO	P		
ANTONI MONICA	P		
Totale presenti : 12			
Totale assenti : 1			

Partecipa il Segretario Generale **dr.sa Eleonora Burchianti** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 20 del 29.04.2016

OGGETTO: REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016. REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), REGOLAMENTO TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E REGOLAMENTO DEL TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).-

...omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'**Imposta unica comunale** (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2015, nonché da ultimo dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha disposto l'applicabilità della relativa disciplina anche nel 2016, introducendo ulteriori modifiche in materia di tributi locali, con particolare riferimento all'estensione anche alla TASI dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale;

Considerato che, alla luce delle numerose modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016, appare necessario procedere alla ridefinizione ed all'aggiornamento dei regolamenti dei relativi tributi che compongono la IUC, per garantire l'adozione di testi che siano conformi alle normative applicabili nel 2016 ed assicurare un approccio più agevole per i contribuenti e per l'Ufficio Tributi nella determinazione delle imposte dovute al Comune;

Visti in proposito gli allegati alla presente deliberazione (parti integranti e sostanziali della stessa) ed in particolare:

- allegato A: estratto modifiche al regolamento Imu
- allegato B: estratto modifiche al regolamento Tasi
- allegato C: estratto modifiche al regolamento Tari

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione degli aggiornamenti dei singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'Imposta unica comunale, mantenendo la struttura tripartita del relativo dettato regolamentare, per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

Ritenuto che l'approvazione degli aggiornamenti di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassume i diversi

tributi sotto l'identificativo dell'Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

Vista la delibera di C.C. del 03/07/2015 n. 18 con la quale il Comune ha provveduto a modificare i regolamenti dell'Imposta municipale propria per l'anno 2015;

Vista la delibera di C.C. del 03/07/2015 n. 19, 20 e 22, con la quale il Comune ha provveduto ad approvare rispettivamente le aliquote dell'IMU per l'anno 2016, le aliquote per l'applicazione della TASI e le tariffe per l'applicazione della TARI

Dato atto che la presente delibera è stata discussa nella seduta della Commissione Consiliare per lo Statuto e i Regolamenti riunitasi in data 27/04/2016;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Finanze, Bilancio e SVE;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore Unico dei Conti del Comune di Pomarance, allegato al presente atto sub lettera "G";

Con il risultato della presente votazione resa per alzata di mano: presenti n. 12; favorevoli n. 8; contrari n. 4 (Garfagnini, Calvani, Cenerini e Gucci);

DELIBERA

1. di approvare le modifiche e gli aggiornamenti ai regolamenti di disciplina dell'**Imposta unica comunale** (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, identificati rispettivamente come Allegato A, B e C;

2. di approvare conseguentemente i regolamenti di IMU, TASI e TARI nei testi che allegati rispettivamente sub lettere D, E e F, vengono a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, con cui è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso, i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo i precedenti regolamenti IUC approvati per l'anno 2015, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

4. di stabilire che i regolamenti come modificati per l'anno 2016 dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015;

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARTIGNONI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr.sa Eleonora Burchianti

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.sa Eleonora Burchianti

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ **Che la deliberazione C.C. n° 20, del 29.04.2016:**

E' stato affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00).

E' stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del 02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)

E' stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Prefetto (ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/00);

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.sa Eleonora Burchianti

COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

Oggetto: Approvazione dei Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale anno 2016
Parere del Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.267/2000

Il sottoscritto Maurizio Antonio Fontanini, in qualità di Revisore unico del Comune di Pomarance, il giorno **26 aprile 2016** ha espresso il parere sotto riportato riguardante la delibera di Consiglio Comunale su quanto in oggetto.

- Vista la proposta di delibera sui regolamenti in oggetto

- Visti gli allegati A estratto modifiche al regolamento Imu, B estratto modifiche al regolamento Tasi e C estratto modifiche al regolamento Tari, nonché il loro testo novellato portato dagli allegati D, E e F

- Tenuto conto che i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo i precedenti regolamenti IUC approvati per l'anno 2015, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Dott. Roberto Noccetti, nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Roberto Noccetti medesimo, ai sensi degli articoli 49, 1° comma, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000,

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.



ALLEGATO A

ESTRATTO MODIFICHE REGOLAMENTO IMU

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 3 – Presupposto dell'imposta

.....

4. L'imposta non è allo stesso modo dovuta per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale, e per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che sono da considerarsi esenti dall'imposta nel Comune di Pomarance, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani.

.....

Art. 14 – Comodato d'uso gratuito

1. A decorrere dal 2016, la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo,

che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Il possesso da parte del comodante di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo non incide sull'applicabilità dell'agevolazione dettata dal presente articolo, che si estende anche agli immobili posseduti in quota da parte del comodante.

3. Ai fini impositivi, l'unità immobiliare ad uso abitativo viene considerata come un altro fabbricato ed è assoggettato ad IMU sulla base della specifica aliquota definita dal Comune.

4. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei medesimi presupposti dettati ai fini IMU per l'abitazione principale, ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario.

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'agevolazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di stabilire una specifica aliquota agevolata applicabile agli immobili concessi in comodato ed alle relative pertinenze che, pur non rientrando nella fattispecie disciplinata dal presente articolo e non avendo quindi diritto alla riduzione del 50 per cento della base imponibile, rispettino i requisiti dettati a livello regolamentare dal Comune negli anni precedenti, con riferimento agli immobili ad uso abitativo concessi in comodato.

Art. 19 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Ai fini dell'esenzione IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3*bis*, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42*bis* L. 222/2007.

.....

Art. 20 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6 D.Lgs. 23/2011.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. **Il mancato rispetto di tali adempimenti costituisce violazione contestabile direttamente nei confronti del curatore o del commissario liquidatore, cui dovrà essere imputata la conseguente sanzione per omessa/infedele dichiarazione.**

.....

Art. 31 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2016**, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

ESTRATTO MODIFICHE REGOLAMENTO TARI

Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, **ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.**

si aggiunge la precisazione in celeste per recepire una facoltà consentita per legge in sede di conversione del D.L. 16/2014 e prorogata anche per gli anni 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015

=====

Art. 16 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere

c) riduzione del 30% nel caso di abitazione con due occupanti, ultrasettantenni, con reddito I.S.E.E. complessivo annuale inferiore a € 15.000 (prima era € 10.329,14). **Analoga riduzione è concessa ad abitazioni utilizzate da nuclei familiari dove sia presente uno o più soggetti portatori di handicap fisici o psichici riconosciuti ai sensi della L. 104/92 con invalidità non inferiore al 60%, e con reddito ISEE del nucleo familiare al di sotto di € 20.000,00. Per redditi ISEE tra € 20.001,00 e € 30.000,00 la riduzione scende al 20% e per redditi ISEE oltre gli € 30.000,00 scende al 10%.**

=====

Art. 17 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

1 *bis*. E' altresì accordata una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che abbiano aderito a specifici progetti di miglioramento tecnico-organizzativo approvati, validati o promossi dal comune e mirati ad agevolare la raccolta differenziata nei centri urbani.”

1 *ter*. E' accordata una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per le nuove utenze che si insedieranno presso i PIP. Presupposto di tale agevolazione è la minore produzione di rifiuto da parte di nuovi insediamenti nel periodo di start-up aziendale. Detta riduzione potrà essere applicata solamente per i primi tre esercizi di applicazione della tassa, decorrenti dalla data di inizio attività riportata nella denuncia per i rifiuti solidi urbani. L'agevolazione non si applica in caso di omessa o infedele denuncia.

Art. 30 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17*bis*, che – dal 2016 – prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.

Aggiunta (in celeste) disposizione per recepire dal 2016 dello strumento della mediazione tributaria

Art. 33 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2016, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

ESTRATTO MODIFICHE REGOLAMENTO TASI

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Dal 2016 la TASI non è dovuta, per la quota relativa al detentore, in relazione alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per il periodo in cui l'utilizzatore ed il suo nucleo familiare abbiano avuto la residenza e la dimora abituale nello stesso immobile.

2. L'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, a fronte di apposita disposizione normativa o del Regolamento comunale IMU.

3. L'esenzione dalla TASI si estende anche agli immobili pertinenziali all'abitazione principale, da individuarsi con le medesime modalità previste ai fini dell'applicazione dell'IMU.

4. La TASI non si applica in ogni caso, oltre che a tutti i terreni diversi da quelli edificabili (terreni agricoli e terreni incolti o orticelli), anche ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Pomarance, interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993.

=====

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita rivalutata degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.

=====

Art. 5 – Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille,

2. Nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, applicabile dal 2016 nei medesimi limiti stabiliti nel 2015 e comunque non con riferimento agli immobili esentati dalla TASI.

3. Il Comune,

=====

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della delibera di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.

. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale da parte del Comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

3. In caso....

=====

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI, oltre agli immobili individuati al precedente art. 3, tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

=====

Art. 12 – Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati

1. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può prevedere l'applicazione di una detrazione a favore dell'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, come individuate ai fini dell'IMU, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, così come in caso di comodato d'uso di immobile equiparato ai fini

IMU all'abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso, ovvero all'unico soggetto che provveda, quale obbligato solidale, all'intero versamento dell'imposta dovuta.

2. Il Comune può prevedere importi differenziati della detrazione, da rapportarsi alla classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo, nonché alla ubicazione territoriale dell'immobile ed alla conseguente possibilità di fruire dei servizi comunali individuati dal presente Regolamento.
3. La detrazione per abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, a fronte di apposita disposizione normativa o del Regolamento comunale IMU.

=====

Art. 13 – Dichiarazione

.....

9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente e dimorante, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

.....

=====

Art. 21 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2016, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.